

VALLE ORBA DEPURAZIONE S.R.L.

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART.5 del D.LGS. 175/2016

sotto il profilo dei parametri di sostenibilità finanziaria ed economicità

Premessa

Nell'ambito territoriale ottimale n. 6 del Piemonte, la Conferenza d'Ambito ha preso atto che sia il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) che ARERA ritengono (a seguito della complessiva analisi condotta) che l'attuale situazione gestionale non risulti conforme alla normativa in quanto l'estensione al 2034 dell'affidamento disposta dalla Deliberazione della Conferenza dell'Egato6 n. 37/2018 risulta in contrasto con l'art. 172 del D.Lgs. 152/2006.

La non conformità di cui sopra, oltre a riflessi di carattere amministrativo in merito alla legittimità dell'affidamento, comporta il venir meno delle condizioni di ammissibilità ai finanziamenti pubblici in corso e ovviamente futuri.

Premesso quanto sopra, con delibera n. 42 del 30 dicembre 2024 EGATO6 ha disposto di:

“Provvedere, sempre secondo le indicazioni di MIT e ARERA, ad un affidamento “ponte” rispettoso dei modelli previsti dalla normativa vigente e coinvolgente l'intero territorio d'ambito per il periodo transitorio, secondo il seguente cronoprogramma all'interno del quale si segnala:

• Entro e non oltre il 30 aprile 2025

- *Costituzione tra i soggetti operanti nell'ambito, che ne hanno i requisiti, di un soggetto unico secondo il modello in house providing idoneo all'affidamento transitorio e contemporanea tutela delle altre gestioni per tutto il periodo transitorio*
- *Affidamento transitorio della gestione, nel rispetto dei modelli vigenti ed esteso all'intero territorio d'ambito, mantenendo comunque l'operatività di tutte le gestioni per l'intero periodo transitorio necessario ad addivenire all'affidamento definitivo del SIP”.*

Tra i Gestori che attualmente sono titolari dei requisiti individuati dall'Autorità di Ambito sono inclusi certamente AMAG Reti Idriche S.p.a. (di seguito AMAG RI), Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. (di seguito CRBM) e Valle Orba Depurazione S.r.l. (di seguito VOD), i primi due attuali Gestori del ciclo idrico integrato e l'ultimo Gestore all'ingrosso, chiamati a riunirsi in un unico soggetto per indirizzo dell'EGATO6.

Le sopracitate società hanno individuato nella forma consortile, secondo un modello ritenuto legittimo dalla giurisprudenza (Cass. SSUU, 18 luglio 2024 n. 18623), lo strumento per garantire l'unicità della Gestione attraverso la condivisione dei documenti sociali ovvero Statuto, Regolamento e Patti Parasociali della costituenda Acqua Pubblica Alessandrina Scarl.

Trattasi dunque di una operazione priva di discrezionalità ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, anche perché l'acquisto delle quote sociali in Acqua Pubblica Alessandrina da parte di VOD prevede in applicazione del punto 5 dell'Atto Costitutivo, che la partecipazione sia paritetica tra i soci e che ai sensi del punto 2) dei Patti Parasociali, le quote siano ridefinite a far data dalla pubblicazione della delibera dell'Autorità d'Ambito in relazione all'affidamento definitivo ed in proporzione ad uno dei seguenti indicatori, con definizione all'unanimità dei soci ed anche concordati con EGATO6:

- percentuale di fatturato dei soci ricavato dall'ultimo bilancio approvato alla voce del Conto Economico A) valore della Produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto dei servizi individuati da Arera come altre attività idriche e di tutti gli eventuali altri ricavi non direttamente correlati al servizio;
- VRa come definito da ARERA nelle proprie delibere del MTI vigente, per la valorizzazione dei cespiti e dei LIC;
- popolazione;
- superficie gestita;
- estensione delle reti.

Si conferma dunque che l'operazione costituisce semplicemente modalità attuativa della delibera dell'EGATO6 30 dicembre 2024 n.42, fermo restando ulteriori disposizioni che l'Autorità d'Ambito vorrà adottare in sede di affidamento del servizio anche in merito alla modalità di determinazione delle quote di rappresentanza.

ooooooo

Si ritiene, pertanto, sentito il legale, che vi siano gli estremi per applicare l'insegnamento della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Piemonte di cui alla delibera n. 34/2023/SRCPIE/PASP, per cui la partecipazione a società affidataria in house del SII è operazione esentata dal procedimento ex art. 5 D.lgs. 175/2016.

In ogni caso, si procede ad articolare la motivazione necessaria e sottostante alla partecipazione alla costituzione secondo il paradigma motivazionale di cui all'art. 5 D.Lgs. 175/2016.

oooooooooooo

I.- In merito alla sostenibilità finanziaria secondo l'accezione di cui all'art. 5 D.Lgs. 175/2016.

Nell'intenzione di attuare il paradigma motivazionale previsto dall'art. 5 D.Lgs. 175/2016, giova premettere che sulla definizione in fase applicativa degli elementi espressi dall'art. 5 D.Lgs. 175/2016 si è espressa la Corte dei Conti a Sezioni Riunite di Controllo con la nota deliberazione n. 16/2022.

Per quanto qui interessa, la Corte ha osservato che **“il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’Amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”** (CC N. 16/SSRRCO/QMIG/2022, pag. 25).

Non è dubbio che tale tipologia di valutazione si attagli ad una operazione di acquisizione di natura discrezionale mentre l’apparato concettuale di contorno stride con il caso in cui la scelta discrezionale non sia, come accade nella fattispecie che si commenta.

Ciò doverosamente premesso, si approfondiscono le nozioni sopra esposte in sintesi, sempre attraverso le parole della Corte.

II.1. - Sostenibilità finanziaria di tipo oggettivo.

Secondo la Corte dei Conti, *“la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. Si tratta di un elemento che è espressione della nozione stessa d’impresa contenuta nell’art. 2082 c.c.; quest’ultima norma, infatti, richiama, tra i requisiti qualificanti la figura dell’imprenditore, l’esercizio di un’attività economica, ossia di un’attività fondata su un modello organizzativo e operativo idoneo a generare ricavi che remunerino i fattori produttivi utilizzati. Al riguardo, la giurisprudenza civilistica appare consolidata nel riconoscere, quale requisito oggettivo alla base della figura dell’imprenditore commerciale, “l’obiettivo economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)”* (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza. 12 luglio 2016, n. 14250).

Lo stesso requisito dell’esercizio di un’attività economica, rectius esercitata secondo il metodo economico come sopra definito dalla giurisprudenza, è poi richiamato nella nozione di contratto di società dall’art. 2247 c.c., quale elemento comune all’esercizio d’impresa in forma societaria, qualunque sia lo scopo-fine perseguito: sia esso lucrativo (divisione degli utili ex. art. 2247 c.c.), mutualistico (art. 2511 c.c.) ovvero consortile (art. 2615-ter c.c.).

*Nel caso delle società a partecipazione pubblica, poi, la valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica dell’attività, **intesa come idoneità a preservare l’equilibrio tra ricavi e costi**, assume rilievo particolarmente pregnante, stanti le rigide limitazioni imposte dall’art. 14 TUSP al socio pubblico ...*

Così definita, la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell’operazione di investimento societario deve essere attentamente scandagliata dall’Amministrazione pubblica, nell’ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche. Tra di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l’atto

deliberativo ... di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende ... proseguire. Trattasi di uno strumento di programmazione sia strategica sia finanziaria che persegue la finalità di supportare le analisi di fattibilità tecnica ed economico- finanziaria concernenti investimenti complessi e di durata pluriennale, consistenti tanto in nuove iniziative imprenditoriali (start-up) quanto in acquisizioni di realtà esistenti o nella loro espansione. Quanto al relativo contenuto, il Business Plan (o altro documento equipollente), nella prospettiva della pianificazione aziendale, deve fornire gli elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire: nel caso di acquisto di partecipazioni, occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi; Tali elementi costituiscono le ipotesi di fondo sulla base delle quali devono essere sviluppate le previsioni finanziarie, sia di conto economico (quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relative ai cash flow complessivi, ossia ai flussi finanziari derivanti dalle varie aree gestionali (attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio contabile OIC 10 "Rendiconto finanziario"). Parimenti, l'esercizio di previsione deve riguardare la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a costituire o partecipare, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto). Le previsioni del BP devono essere accompagnate da apposite note esplicative che, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne espongano le ipotesi di sviluppo. Andrà in particolare esplicitata la natura dei ricavi (ad esempio se consistenti in trasferimenti pubblici o ricavi da prestazioni di beni e servizi) e la relativa struttura (quali le ipotesi circa la determinazione del fatturato in termini di volumi e i prezzi dei prodotti/servizi resi); specularmente dovrà essere descritta la composizione ed evoluzione dei costi, sia variabili sia fissi, con specifico riguardo a quelli strutturali, quali le esigenze di personale e gli oneri finanziari. Ciò anche al fine di mettere in luce il momento di pareggio aziendale (break even point) in cui il flusso atteso di ricavi sarà in grado di garantire la copertura dei costi complessivi stimati.

Nella prospettiva della trasparenza e della semplificazione, le proiezioni economico- finanziarie del BP possono essere opportunamente accompagnate dall'elaborazione di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali: quali la redditività, la liquidità e l'indebitamento.

In questo quadro, il principio di prudenza richiama l'opportunità di integrare l'analisi del BP con l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate. Ciò consente, attraverso l'analisi di sensitività, di definire anche scenari

alternativi, più avversi rispetto a quello di base utilizzato per le previsioni, mettendone in luce le conseguenze sui risultati delle stime effettuate” (CC N. 16/SSRRCO/QMIG/2022, pag. 25-26).

I.2. - Sostenibilità finanziaria di tipo soggettivo

Secondo la Corte dei Conti, *“la sostenibilità finanziaria dell’operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell’Amministrazione procedente. Dovrà, in tale sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall’acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l’esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull’organismo partecipato (si pensi a titolo esemplificativo al sistema di controllo interno sulle società partecipate non quotate ai sensi dell’art. 147-quater del TUEL)”*. (CC N. 16/SSRRCO/QMIG/2022, pag. 28).

I.3. – Dimostrazione della sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo ed oggettivo dell’operazione.

All’atto di applicare tali assunti ad una operazione che discende da un atto imperativo dell’Egato6, occorre allora avvertire che la società Acqua Pubblica Alessandrina non è una qualsivoglia società ma è destinato a diventare Gestore Unico d’Ambito ai sensi di legge e quindi nel momento in cui VOD avvii l’analisi di cui al paradigma motivazionale sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, Acqua Pubblica Alessandrina non si pone come una società genericamente equivalente a possibili altre sulla base di una valutazione discrezionale.

Acqua Pubblica Alessandrina assume, dunque, le sembianze di una società unica che, come concessionaria della gestione del SII, è titolare di un affidamento che ai sensi dell’art. 154 D.Lgs. 152/2006 è istituzionalmente in equilibrio, laddove nel SII vige il principio del *full cost recovery*.

Se si richiama l’art. 154 D.lgs. 152/2006 s.m.i., non si può ignorare il suo quarto comma per il quale *“Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico- finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”*.

Come risulta dall’art. 154 4° co. D.lgs. 152/2006 s.m.i., dunque, la predisposizione della tariffa è correlata al *“piano economico finanziario”* della gestione ai sensi del comma 1 lett. d) dell’art. 148 D.Lgs. 152/2006 a sua volta correlato al *“programma degli interventi”* di cui al combinato disposto del comma 1 lett. b) e comma 3 dell’art. 149 D.Lgs. 152/2006, che, a sua volta, è redatto o aggiornato

in ragione della ricognizione e monitoraggio delle infrastrutture cui allude il combinato disposto del comma 1 lett. a) e comma 2 dell'art. 149 D.Lgs. 152/2006.

A termini dell'art. 149 4° co. D.lgs. 152/2006 ***“Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.***

In ragione, fra l'altro, del combinato disposto degli artt. 10 DL 13 maggio 2011 n. 70 convertito in L. 12 luglio 2011 n. 106, 21 DL. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214, 3 DPCM 20 luglio 2012, 34 DL 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, l'art. 154 4° co. D.lgs. 152/2006 s.m.i. prevede anche che la tariffa sia predisposta dall'Autorità d'Ambito locale, nell'osservanza del Metodo Tariffario Idrico di cui all'art.10 14° co. lett. d) DL 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011 previamente predisposto dall'Autorità di regolazione nazionale, che poi, a seguito della trasmissione della tariffa da parte dell'Autorità d'Ambito locale, la esamina e, ove ritenuta conforme a legge, l'approva.

A termini dell'art. 154 4° co. D.lgs. 152/2006 s.m.i. la tariffa del SII è pertanto pacificamente un atto amministrativo che non si può isolare dal relativo procedimento amministrativo di formazione, inerente, per la sua collocazione e correlazione a termini dell'art. 149 D.Lgs. 152/2006, alla gestione. Acqua Pubblica Alessandrina, dunque, come Gestore Unico d'Ambito non è solo una società non assimilabile ad altre ma, nella misura in cui riveste la qualifica di Gestore Unico d'Ambito affidatario della concessione del SII, l'equilibrio finanziario di gestione è assicurato secondo il processo amministrativo del tutto peculiare del SII e ora riassunto.

Ne consegue che sotto il primo parametro individuato dalla Corte dei Conti, la gestione di Acqua Pubblica Alessandrina è istituzionalmente in equilibrio, sì che' adesione in Acqua Pubblica Alessandrina non reca un rischio.

Del resto, come sopra avvertito, la normativa di regolazione, tariffaria in particolare, garantisce al Gestore ricavi a integrale copertura dei costi d'esercizio e di investimento (VRG garantito), il che comporta una bassa rischiosità del progetto.

Ad integrazione di quanto sopra occorre evidenziare che, almeno nella fase iniziale (verosimilmente 18-24 mesi) e comunque fino ad espresso provvedimento dell'Autorità d'Ambito l'incasso della tariffa corrispettivo resterà in capo alle società Consorziato Gestori che ai sensi del Regolamento garantiranno la dotazione di strutture comuni per l'esercizio delle attività di gestione in forma unica.

Le attività della società consortile saranno finanziate sulla base di trasferimenti nelle modalità previste al punto 2 del Regolamento ed in ossequio a tre tipologie di contributi:

a) Contributi di attivazione e ordinari

Spese necessarie per la costituzione della società consortile ovvero spese notarili con relative imposte di registrazione e diritti camerali, spese vive di funzionamento annuali, spese del collegio sindacale. Tali spese verranno ripartite in parti uguali per ciascun socio.

b) Contributi per l'operatività

Hanno la funzione di dotare la Società Consortile dei mezzi finanziari necessari per il proprio corretto funzionamento e sono determinati in misura tale da consentire il raggiungimento di una soglia minima necessaria al soddisfacimento dei costi sostenuti dalla Società Consortile e sono versati annualmente dalle Aziende Consorziato.

Il contributo annuale per il funzionamento della società sarà stabilito con delibera all'unanimità del CdA, in base alla percentuale di fatturato dei soci ricavato dall'ultimo bilancio approvato alla voce del Conto Economico A) valore della Produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni.

c) Contributi specifici

I contributi specifici costituiscono il corrispettivo dovuto dalle Aziende Consorziato per le attività o servizi attivati progressivamente ed utilizzabili o attingibili secondo le esigenze della singola società. I contributi specifici coprono i costi sostenuti dalla Società Consortile per l'erogazione dei servizi.

Il Piano Economico Finanziario di Acqua Pubblica Alessandrina, di durata sicuramente utile rispetto all'affidamento è riconducibile alle *Deliberazioni della Conferenza d'Ambito n° 31 del 29/10/2024 ad oggetto 'Esame e approvazione determinazione tariffaria, anni 2024/2029 e Piano economico Finanziario (PEF)' e n. 33 del 29/10/2024 ad oggetto 'Esame e approvazione determinazione tariffaria, anni 2024/2029 e Piano economico Finanziario (PEF), soggetto grossista'.*

Tanto verificato sotto il profilo della sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo, sotto il punto di vista soggettivo, ancora una volta l'analisi non può che essere effettuata, avuto riguardo alla circostanza per cui l'adesione a Acqua Pubblica Alessandrina è il punto finale di un percorso aderente alla normativa e previsto da Ato6 in cui VOD fornisce il servizio di collettamento e depurazione dei reflui per 5 comuni soci (Basaluzzo, Capriata d'Orba, Castelletto d'Orba, Predosa, Silvano d'Orba) e per i seguenti Comuni (non soci): San Cristoforo, Fresonara, Rocca Grimalda, Montaldeo, Tagliolo Monferrato, Lerma, Casaleggio Boiro, Mornese, Francavilla Bisio, Pasturana, Tassarolo, Gavi.

Come tale, anche VOD, pertanto, si va ad inscrivere in un sistema in equilibrio ai sensi dell'art. 154 D.Lgs. 152/2006.

Ebbene, la recente revisione tariffaria per il periodo 2024-2029 (MTI-4) approvata dall'Egato6 con le delibere n. 31 e n. 33 del 29 ottobre 2024 attesta la sostenibilità economica della gestione di VOD rispetto al Piano d'Ambito.

In particolare dalla tabella che segue si possono evincere i moltiplicatori tariffari approvati da Egato6 per il soggetto grossista, ovvero gli aumenti tariffari da applicare su tutto l'Ambito di pertinenza di VOD rispetto al 2023, persistendo la tariffa unica sull'intero bacino gestito (delibera n. 33):

Anno	Teta
2024	1,065
2025	1,068

Per le utenze servite direttamente (esclusivamente utenze industriali) valgono i parametri di cui alla delibera n. 31:

Anno	Teta
2024	1,075
2025	1,145

Ne consegue che:

-l'EGATO6 ha sviluppato un calcolo di sostenibilità del Piano degli investimenti d'Ambito e conseguentemente per la tariffa per VOD (Periodo 2024-2029);

Gli strumenti finanziari per l'attuazione della gestione operativa, che è il significato dell'adesione a Acqua Pubblica Alessandrina, sono dunque assicurati.

L'analisi si deve completare con la considerazione dell'impegno finanziario diretto assunto da VOD per l'operazione che è pari per quanto sopra considerato al prezzo di acquisto della quota.

L'atto costitutivo di Acqua Pubblica Alessandrina ha previsto una composizione tale per cui, sulla base dello Statuto, la percentuale di partecipazione di VOD si attesta al 33,33%, comportante un valore delle quote pari a € 20.000,00 sul totale del capitale sociale di € 60.000,00.

Si prevede che l'acquisto di tali quote sarà perfezionato da VOD senza ricorso ad apporti finanziari dei Comuni soci.

Tale esborso non impatta negativamente sui conti della gestione odierna della Società in quanto VOD ha oggi una disponibilità di cassa capiente senza ovviamente intaccare l'equilibrio finanziario della società. Tale considerazione è altresì suffragata dai dati del bilancio dell'esercizio 2023 approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2024 che riporta un risultato positivo pari a € 203.953,00.

Si ritiene, dunque, che siano confermati i criteri di analisi qui in esame.

II. – In merito al parametro della convenienza economica nell'accezione di cui al D.Lgs. 175/2016.

Secondo la Corte dei Conti, *“la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili”* (CC N. 16 /SSRRCO/QMIG/2022, pag. 29).

Intesa in tale accezione, la valutazione di convenienza economica sconta l'assenza di alternative perché l'operazione origina da un atto imperativo dell'Egato6.

Chiarito quanto sopra, e anche considerato che l'analisi non deve estendersi al di fuori del perimetro di VOD, risultando le valutazioni in ordine alla gestione del SII in capo all'Egato6 e al Gestore Unico d'Ambito, la scelta dell'affidamento ad una società *in-house a tipologia consortile*, fondato oltre che su considerazioni di carattere prettamente generale, su considerazioni specifiche legate al modello ipotizzato, di carattere economico e di efficienza del servizio, valutate calando il modello nella realtà territoriale di riferimento sono congruenti e non pregiudicano, anzi rafforzano ed avvalorano il ruolo del territorio dei Comuni soci di VOD e prima ancora VOD.

Infatti, posto che il Piano d'Ambito ed il piano tariffario al 2029 si caratterizzano per la bancabilità e, quindi, la sostenibilità economico finanziaria delle gestioni “in house” tramite la consortile, la soluzione garantisce ai cittadini una maggiore tutela dei propri interessi e delle proprie esigenze, trovando essi una rappresentanza negli Enti locali, soci della società in via indiretta, col tramite delle società operative, quale la stessa VOD direttamente sul territorio secondo una logica di prossimità.

Al di là di quanto sopra rilevato, si riflette inoltre anche su VOD la considerazione che il modello di società *in-house, a tipologia consortile*, a fronte delle caratteristiche territoriali e di antropizzazione del territorio dell'Ato6 (Provincia di Alessandria/Asti):

- garantisce l'economicità del servizio in quanto lo Statuto esclude la distribuzione di dividendi tra i soci al termine di ciascun esercizio;
- non essendo orientato alla logica del profitto, si pone come obiettivo il risultato operativo, concentrandosi in particolare sul raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio;

- garantisce l'efficienza e l'efficacia del servizio anche ed in quanto insita nella metodologia di determinazione tariffaria oggi vigente;
- garantisce anche per sua natura il rispetto degli obblighi di servizio pubblico ed universale;
- per quanto riguarda le compensazioni economiche è confermato che la forma di gestione prevista e l'impostazione già collaudata può garantire che il SII non prevede compensazioni economiche da parte degli Enti pubblici soci di VOD in quanto, sulla base dell'attuale metodo di regolazione tariffaria, esso risulta integralmente coperto dalla tariffa.

Inoltre i soci di Acqua Pubblica Alessandrina, esprimono la volontà attraverso i Patti parasociali di mantenere l'applicazione della Tariffa unica sul territorio di competenza, rinunciando alla richiesta di qualsiasi conguaglio, perequazione e compensazione.

VOD, dunque, si muove da protagonista (e suo tramite, i Comuni di quell'area) in questo contesto solo ed esclusivamente mediante l'ingresso in Acqua Pubblica Alessandrina.

I benefici per la collettività, in termini di efficacia ed efficienza, derivano anche dalla struttura del modello che garantisce una presenza sul territorio per l'esercizio, la manutenzione, il pronto intervento ed il contatto con l'utenza: tutti fattori che senza il proseguimento di attività di VOD si perderebbero o verrebbero organizzati necessariamente con minor livello di prossimità, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo amministrativo.

E la prossimità per l'utenza è sempre un valore quando si tratti di servizi pubblici locali.

Come sopra sottolineato, assunto che la missione della società *in-house*, a tipologia consortile, è unicamente quella di raggiungere obiettivi di qualità del servizio e di copertura degli oneri economico finanziari e non quelli tipici di una società commerciale, è evidente che la gestione del SII è svolta nell'interesse delle comunità locali di riferimento e comunque garantendo efficacia ed efficienza e al contempo economicità, assicurati dal sistema regolatorio ARERA.

Solo per mero ragionamento si riferisce che nel caso di eventuale altra ipotesi in termini di affidamento del servizio sarebbe intervenuta la richiesta da parte di VOD di liquidazione del Valore Residuo (VR) a cura del Gestore Unico che avrebbe determinato una forte rinuncia alle peculiarità di efficienza insita in una gestione territoriale come sopra descritto.

Si è percorsa dunque l'unica strada percorribile che è suffragata anche da fattori specifici che ne indicano la fattibilità anche in termini di economicità, efficacia ed efficienza.

Business Plan anno 2025-2026 (fase 1 e fase2)

Il business plan è stato redatto per assicurare alla struttura consortile nel periodo di affidamento “ponte” la dotazione di strutture comuni ai soci, ovvero i contributi consortili, per l'esercizio delle

attività nella gestione del servizio idrico integrato (sia nell'ipotesi di 3 soci che con l'ingresso di un quarto socio).

In particolare si valutano due fasi coincidenti rispettivamente con l'annualità 2025 e 2026, ovvero con l'affidamento ponte previsto dall'Autorità d'Ambito (a 3 soci per il primo anno di esercizio, a 3 o 4 soci per l'anno seguente).

Per qualsiasi ragione l'affidamento ponte si protragga oltre il periodo inizialmente previsto, l'analisi che segue può adeguarsi ai periodi successivi, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità d'Ambito.

I contributi consortili si distinguono in:

a) Contributi per l'attivazione

Si riferiscono a tutte le spese necessarie per la costituzione della società consortile (spese notarili con relative imposte di registrazione e diritti camerali ed alle spese vive di funzionamento annuali (n.1 unità locale per attività di segreteria generale e relative utenze stabilite anche forfettariamente, alle spese del collegio sindacale). Tali spese verranno ripartite in parti uguali per ciascun socio.

contributi attivazione e ordinari	fase 1	fase 2
costituzione e spese vive funzionamento	10.000,00 €	2.500,00 €
collegio sindacale	11.000,00 €	11.000,00 €
Totale	21.000,00 €	13.500,00 €

b) Contributi per l'operatività

I contributi per l'operatività hanno la funzione di dotare la Società Consortile dei mezzi finanziari necessari per il proprio corretto funzionamento e sono determinati in misura tale da consentire il raggiungimento di una soglia minima necessaria al soddisfacimento dei costi sostenuti dalla Società Consortile e sono versati annualmente dalle Aziende Consorziare.

Il contributo annuale per il funzionamento della società sarà stabilito con delibera all'unanimità del CdA, in base alla percentuale di fatturato dei soci ricavato dall'ultimo bilancio approvato alla voce del Conto Economico A) valore della Produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni.

La ripartizione delle quote di costo corrisponde alla rappresentazione puntuale dei costi organizzativi ed in rapporto alle dimensioni di ciascun singolo socio.

In prima analisi sono previste 4 figure professionali (livello 7,8,Q e dirigente) su un impegno declinabile in giorni/settimana su un totale convenzionale di 48 settimane/anno da ricercare

primariamente tra i profili in forza ai Soci, al fine di costituire una prima pianta organica della società, fatte salve sopravvenute esigenze che saranno valutate dal Cda.

	COSTO GIORNALIERO	GIORNI/SETTIMANA FASE 1	COSTO ANNUO	GIORNI/SETTIMANA FASE 2	COSTO ANNUO
LIVELLO 7	148,10	1,00	7.108,56 €	1,20	8.530,28 €
LIVELLO 8	160,24	1,00	7.691,60 €	1,20	9.229,92 €
Q	180,08	2,20	19.016,62 €	2,40	20.745,40 €
DIRIGENTE	339,75	0,50	8.154,03 €	0,50	8.154,03 €
			41.970,81 €		46.659,62 €

c) Contributi specifici

I contributi specifici costituiscono il corrispettivo dovuto dalle Aziende Consorziare per le attività o servizi attivati progressivamente ed utilizzabili o attingibili secondo le esigenze della singola società ed indicati agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente Regolamento nonché per le attività che verranno fornite dalla Società Consortile sulla base di specifiche richieste provenienti dalle Aziende Consorziare. I contributi specifici coprono i costi sostenuti dalla Società Consortile per l'erogazione dei servizi.

Nella prima fase si prevede la realizzazione di un sito internet della società consortile. Eventuali ulteriori altre attività potranno essere attivate su indicazione dei soci o su provvedimenti dell'Autorità d'Ambito.

contributi specifici	fase 1	fase 2
sito internet	5.000,00 €	5.000,00 €
totale	5.000,00 €	5.000,00 €

PREVISIONE DELL'IMPEGNO ECONOMICO FINANZIARIO

In funzione dei contributi consortili di cui sopra è possibile ricavare un piano complessivo dei costi:

art. 2 Regolamento		FASE 1	FASE 2
	contributi di attivazione e ordinari	21.000,00 €	13.500,00 €
a)			
	contributi per l'operatività	41.970,81 €	46.659,62 €
b)			
	contributi specifici	5.000,00 €	5.000,00 €
c)			
	TOTALE	67.970,81 €	65.159,62 €

Parimenti è possibile ricavare una ripartizione tra i soci nelle due fasi (fase 1 a 3 soci anno 2025 e fase 2 a 4 soci anno 2026 oppure fase 2 a 3 soci anno 2026) sulla base dei criteri previsti nel Regolamento.

Tali criteri rispecchiano sia una ripartizione in parti uguali per ciascun socio (cosiddetti contributi per l'attivazione, spese vive di funzionamento e dell'Organo di Revisione) che una ripartizione in funzione al fatturato di ciascun socio, criterio che rappresenta puntualmente i costi organizzativi in rapporto alle dimensioni di ciascun singolo socio (ovvero i contributi per l'operatività e specifici richiesti dalla generalità dei soci ed i cui benefici ricadono in proporzione alle utenze o all'utilizzo previsto).

Fase 1 – anno 2025 in presenza di 3 soci (AMAG RI, CRBM e VOD):

fase 1 (3 soci)	AMAG	CRBM	VOD	totale
costi annui	49.008,70 €	9.264,15 €	9.697,96 €	67.970,81 €

Fase 2 – anno 2026 in presenza di 3 soci (AMAG RI, CRBM e VOD):

fase 2 (3 soci)	AMAG	CRBM	VOD	totale
costi annui	50.702,18 €	6.990,17 €	7.467,28 €	65.159,62 €

Fase 2 – anno 2026 in presenza di 4 soci (AMAG RI, CRBM, VOD e quarto socio coincidente con bacino novese tortonese):

fase 2 (4 soci)	quarto socio	AMAG	CRBM	VOD	totale
costi annui	29.708,97 €	26.025,19 €	4.595,78 €	4.829,68 €	65.159,62 €

Basaluzzo, 25 marzo 2025

L'amministratore unico
Dott. Lorenzo Dutto